

REPUBBLICA FRANCESE

## DICHIARAZIONE DEI DIRITTI DELL'UOMO E DEL CITTADINO DEL 1789<sup>1</sup>

I Rappresentanti del Popolo Francese, costituiti in Assemblea Nazionale, consideranti che l'ignoranza, l'oblio o il disprezzo dei diritti dell'uomo sono le sole cause delle sventure pubbliche e della corruzione dei Governi, hanno risolto d'espone, in una Dichiarazione solenne, i diritti naturali, inalienabili e sacri dell'Uomo, affinché questa Dichiarazione, costantemente presente a tutti i Membri del corpo sociale, loro richiami senza fine i loro diritti e i loro doveri; affinché gli atti del potere legislativo, e quelli del potere esecutivo, potenti essere ad ogni istante comparati con lo scopo di ogni istituzione politica, ne siano più rispettati; affinché le rimostranze dei cittadini, fondate oramai su dei principi semplici e incontestabili, volgano sempre al mantenimento della Costituzione e alla felicità di tutti.

Di conseguenza, l'Assemblea Nazionale riconosce e dichiara, in presenza e sotto gli auspici dell'Essere supremo, i diritti seguenti dell'Uomo e del Cittadino.

**Art. 1.** Gli uomini nascono e restano liberi e eguali in diritti. Le distinzioni sociali non possono essere fondate che sull'utilità comune.

**Art. 2.** Lo scopo di ogni associazione politica è la conservazione dei diritti naturali e imprescrittibili dell'Uomo.

---

<sup>1</sup> République Française. Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789. [www.legifrance.gouv.fr](http://www.legifrance.gouv.fr). Publications officielles – Journal officiel. Traduzione a cura di Enrico Lombardi.

Questi diritti sono la libertà, la proprietà, la sicurezza e la resistenza all’oppressione.

**Art. 3.** Il principio di ogni Sovranità risiede essenzialmente nella Nazione. Nessun corpo, nessun individuo può esercitare autorità che non ne emani espressamente.

**Art. 4.** La libertà consiste nel poter fare tutto ciò che non nuoccia ad altrui: così l’esercizio dei diritti naturali di ogni uomo non ha limiti che quelli che assicurano agli altri Membri della Società il godimento di questi stessi diritti. Questi limiti non possono essere determinati che dalla Legge.

**Art. 5.** La Legge non ha il diritto di proibire che le azioni nocive alla Società. Tutto ciò che non è proibito dalla Legge non può essere impedito, e nessuno può essere costretto a fare ciò che essa non ordina.

**Art. 6.** La Legge è l’espressione della volontà generale. Tutti i Cittadini hanno diritto di concorrere personalmente, o attraverso i loro Rappresentanti, alla sua formazione. Essa deve essere la stessa per tutti, sia che essa protegga, sia che essa punisca. Tutti i Cittadini essenti eguali ai suoi occhi sono egualmente ammissibili a ogni dignità, posti ed impieghi pubblici, secondo la loro capacità, e senza altra distinzione che quella delle loro virtù e dei loro talenti.

**Art. 7.** Nessun uomo può essere accusato, arrestato né detenuto che nei casi determinati dalla Legge, e secondo le forme che essa ha prescritte. Quelli che sollecitano, sbrigano, eseguono o fanno eseguire degli ordini arbitrari, devono essere puniti; ma ogni cittadino chiamato o fermato in virtù della Legge deve obbedire all’istante: si rende colpevole con la resistenza.

**Art. 8.** La Legge non deve stabilire che delle pene strettamente ed evidentemente necessarie, e nessuno può essere punito che in virtù di una Legge stabilita e promulgata anteriormente al delitto, e legalmente applicata.

**Art. 9.** Ogni uomo essente presunto innocente fino a che sia stato dichiarato colpevole, se è giudicato indispensabile di arrestarlo, ogni rigore che non sarebbe necessario per assicurarsi della sua persona deve essere severamente represso dalla legge.

**Art. 10.** Nessuno deve essere perseguitato per le sue opinioni, anche religiose, purché la loro manifestazione non disturbi l’ordine pubblico stabilito dalla Legge.

**Art. 11.** La libera comunicazione dei pensieri e delle opinioni è uno dei diritti più preziosi dell’Uomo: ogni Cittadino può dunque parlare, scrivere, stampare liberamente, salvo a rispondere dell’abuso di questa libertà nei casi determinati dalla Legge.

**Art. 12.** La garanzia dei diritti dell’Uomo e del Cittadino necessità una forza pubblica: questa forza è dunque istituita per il vantaggio di tutti, e non per l’utilità particolare di quelli ai quali è affidata.

**Art. 13.** Per il mantenimento della forza pubblica, e per le spese d’amministrazione, un contributo comune è indispensabile: esso deve essere egualmente ripartito fra tutti i cittadini, in ragione delle loro facoltà.

**Art. 14.** Tutti i Cittadini hanno il diritto di costatare, da loro stessi o attraverso i loro rappresentanti, la necessità della contribuzione pubblica, di consentirla liberamente, di seguirne l’impiego, e di determinarne la quota, l’imponibile, la riscossione e la durata.

**Art. 15.** La Società ha il diritto di chiedere conto a ogni Agente pubblico della sua amministrazione.

**Art. 16.** Ogni Società nella quale la Garanzia dei Diritti non è assicurata, né la separazione dei Poteri determinata, non ha affatto Costituzione.

**Art. 17.** La proprietà essente un diritto inviolabile e sacro, nessuno può esserne privato, se non è allorché la necessità pubblica, legalmente costatata, lo esiga evidentemente, e sotto la condizione di una giusta e preliminare indennità.